



# Progetto di adeguamento della prassi revLIVA

---

## Tema: Prestazioni escluse dall'imposta (cultura)

Info IVA 04 Oggetto dell'imposta nonché

Info IVA concernenti i settori 08 Albergheria e ristorazione, 10 Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico e 23 Cultura

### Osservazione:

Progetto del 24.07.2024 prima della presa di posizione dell'organo consultivo.

### I testi della prassi attuale sono disponibili ai link seguenti:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/04/6-6.15>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/08/PARTEI-4-4.3>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/10/2-2.4-2.4.1>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/23/2-2.3-2.3.1>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/23/3-3.1-3.1.1>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/23/7-7.7>

### Abbreviazioni

revLIVA = Legge sull'IVA parzialmente riveduta

Ulteriori [abbreviazioni e acronimi](#)

### **Adeguamenti dovuti alla revisione della LIVA**

- *Art. 21 cpv. 2 n. 14<sup>bis</sup> revLIVA: con questa modifica, le controprestazioni richieste (p. es. la tassa d'iscrizione) per prendere parte a manifestazioni culturali non sono più imponibili e sono equiparate alle tasse d'iscrizione in caso di manifestazioni sportive ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 15 LIVA.*

Per una migliore comprensione i testi nuovi vengono evidenziati in verde e sottolineati. I testi cancellati sono ~~evidenziati in rosso e stralciati~~.




## Info IVA 23 concernente il settore Cultura

### 3.1 Prestazioni escluse dall'imposta e controprestazioni che non soggiacciono all'imposta

Poiché le eccezioni previste dalla LIVA riguardano anche il settore della cultura, le seguenti delucidazioni sono corredate di esempi concreti in merito.

#### 3.1.1 Prestazioni escluse dall'imposta

Le prestazioni elencate in modo esaustivo nell'[articolo 21 LIVA](#) sono escluse dall'imposta. In tale novero rientrano segnatamente le seguenti prestazioni culturali:

- le prestazioni di servizi culturali eseguite direttamente al pubblico o da esso direttamente percepite ([art. 21 cpv. 2 n. 14 LIVA](#);  [cifra 7](#));
- le controprestazioni richieste (p. es. la tassa d'iscrizione) per prendere parte a manifestazioni culturali, comprese le prestazioni accessorie incluse (art. 21 cpv. 2 n. 14<sup>bis</sup> LIVA;  [cifra 7.7](#));
- le prestazioni da parte degli autori, come pure le prestazioni di servizi che gli editori e le società di riscossione effettuano per la diffusione delle opere degli autori ([art. 21 cpv. 2 n. 16 LIVA](#);  [cifre 8 e 9](#)).

Secondo l'[articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA](#) le vendite di beneficenza ed i mercatini dell'usato, le cene di gala, i balli di beneficenza e le manifestazioni simili, effettuati da istituzioni nel settore della cultura senza scopo lucrativo, sono esclusi dall'imposta, purché siano intesi a procurare un aiuto finanziario a tali istituzioni e siano effettuati a loro esclusivo profitto. Lo stesso vale per le tombole e le lotterie organizzate in occasione di un intrattenimento ricreativo.



#### **Esempio**

*In occasione di una festa di paese si svolge un mercatino dell'usato. I membri dell'associazione culturale locale vendono presso la propria bancarella a nome dell'associazione gli oggetti raccolti dai membri. Le entrate che ne derivano sono escluse dall'imposta.*

L'[info IVA Oggetto dell'imposta](#) contiene ulteriori informazioni sulle manifestazioni di utilità pubblica.

Secondo l'[articolo 21 capoverso 2 numero 27 LIVA](#) sono parimenti escluse dall'imposta le prestazioni che organizzazioni di utilità pubblica effettuano per promuovere l'immagine di terzi e, viceversa, le prestazioni che terzi effettuano per promuovere l'immagine di organizzazioni di utilità pubblica.

Secondo l'[articolo 3 lettera j LIVA](#), è considerata organizzazione di utilità pubblica l'organizzazione che soddisfa le condizioni previste dall'articolo 56 lettera g LIFD. A questo riguardo, l'AFC si basa sull'attestazione dell'amministrazione fiscale cantonale, indicante che l'organizzazione è integralmente esonerata dall'imposta federale diretta.



#### **Esempio**

*Secondo l'articolo 56 lettera g LIFD il Museo della Piazza è esente dall'imposta federale diretta, poiché è una fondazione e soddisfa quindi le condizioni di cui all'[articolo 3 lettera j LIVA](#). Il Museo della Piazza ringrazia, sulla pagina iniziale del suo sito internet, una banca regionale per i regolari sostegni finanziari della medesima con la dicitura «ringraziamo la banca XY, il vostro interlocutore per la gestione patrimoniale» nonché un link del logo posto accanto al ringraziamento. Il Museo della Piazza non deve imporre il sostegno finanziario della banca, poiché il ringraziamento di*

cui sopra costituisce una prestazione volta a promuovere l'immagine esclusa dall'imposta.

Ulteriori delucidazioni ed esempi sulle prestazioni volte a promuovere l'immagine sono riportate nell'[info IVA Oggetto dell'imposta](#).

**Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025** (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

## 7.7 Tasse di partecipazione e tessere per feste

Le tasse di partecipazione che i partecipanti attivi ~~a di~~ una manifestazione culturale devono ~~pagare al promotore della manifestazione~~ versare al promotore della manifestazione ~~sono imponibili all'aliquota normale~~ (p. es. la tassa d'iscrizione per ~~partecipare~~ prendere parte a un concorso di musica nel quadro di una festa di canti popolari) sono escluse dall'imposta ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 14<sup>bis</sup> LIVA. Nello specifico è escluso dall'imposta l'importo totale delle tessere per feste o delle tasse di partecipazione, comprese le prestazioni accessorie incluse. Per prestazioni accessorie si intendono segnatamente i beni (medaglie, premi ricordo, riconoscimenti, coppe ecc.) che i partecipanti ricevono prima o dopo la partecipazione attiva e il vitto (prima, durante e dopo la partecipazione attiva). Il supplemento per le iscrizioni tardive sottostà allo stesso trattamento fiscale della tassa di partecipazione.

~~Se ai partecipanti attivi si vende invece una tessera per feste comprendente, oltre alle tasse di partecipazione, anche altre prestazioni imponibili (ad es. prestazioni di vitto o di trasporto) e prestazioni escluse dall'imposta (ad es. entrate ad altre manifestazioni culturali), è applicabile la regola combinatoria del 70/30 % di cui alla cifra 7.6.4.~~

~~Se i partecipanti attivi ricevono una tessera per feste gratuita quale compenso per la loro rappresentazione culturale, si ha una compensazione (~~☞~~ cifra 6). Il valore della tessera per feste è considerato quale cachet percepito dal partecipante attivo (~~☞~~ cifra 7.4).~~

**Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025** (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

## Info IVA 04 Oggetto dell'imposta

### 6.15 Prestazioni di servizi culturali

**([art. 21 cpv. 2 n. 14 e 14<sup>bis</sup> LIVA](#))**

Sono escluse dall'imposta le prestazioni di servizi culturali rese direttamente al pubblico ed enunciate nella legge. È irrilevante se il prestatore riceve la controprestazione dal pubblico oppure dall'organizzatore. La prestazione di servizi culturale è in tal caso esclusa dall'imposta sia per l'artista sia per l'organizzatore.

Sono tuttavia imponibili le prestazioni di servizi culturali che non sono rese direttamente al pubblico, bensì, ad esempio, allo scopo di essere trasmesse in uno studio radiofonico o televisivo, oppure in uno studio di registrazione per la realizzazione di CD o cassette. Sono

pure imponibili le prestazioni non culturali eseguite in occasione di o in riferimento a prestazioni di servizi culturali (p. es. prestazioni di pubblicità, somministrazione di derrate alimentari, vendita di musicassette, stampati, manifesti e altri beni). Se, tuttavia, sono soddisfatti i criteri per l'applicazione della regola del 70/30 % di cui all'[articolo 19 capoverso 2 LIVA](#) ([cifra 4.2.1](#)), le prestazioni di servizi possono essere imposte o trattate come combinazione di prestazioni.

Sono escluse dall'imposta le controprestazioni richieste (p. es. la tassa d'iscrizione) per prendere parte a manifestazioni culturali, comprese le prestazioni accessorie incluse.

☞ Per ulteriori informazioni in merito vedi l'[info IVA concernente il settore Cultura](#).

**Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025** (riguardo all'applicabilità temporale, ☞ [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

## Info IVA 08 concernente il settore Albergheria e ristorazione

### 4.3 Manifestazioni quali rappresentazioni teatrali, serate musicali e danzanti

Secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 14 LIVA il prezzo del biglietto, biglietti d'ingresso per manifestazioni culturali e le controprestazioni richieste per prendere parte a tali manifestazioni, sono esclusi dall'imposta ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero numeri 14 e 14<sup>bis</sup> LIVA.

Non si ha per contro una prestazione di servizi culturale esclusa dall'imposta quando il ristoratore non richiede, per l'esibizione di un artista da lui ingaggiato, alcuna controprestazione particolare sotto forma di supplemento sulle consumazioni, verificabile dagli ospiti e indicato separatamente per esempio sulla carta speciale dei menu o delle bevande. In questo caso la controprestazione complessiva è imponibile all'aliquota normale.

La regola combinatoria di cui all'[articolo 19 capoverso 2 LIVA](#) è applicabile, se sono adempite le pertinenti condizioni, anche a prestazioni effettuate nel quadro di suddette manifestazioni.

Delucidazioni sulle rappresentazioni culturali in generale sono riportate nell'[info IVA concernente il settore Cultura](#).

**Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025** (riguardo all'applicabilità temporale, ☞ [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

# Info IVA 10 concernente il settore Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico

## 2.4 Pluralità di prestazioni e combinazioni di prestazioni


### 2.4.1 Principio

Se prestazioni di trasporto vengono eseguite in combinazione con altre prestazioni indipendenti per esempio in ambito formativo, culturale e sportivo (escluse dall'imposta secondo l'[art. 21 cpv. 2 n. 11, 14, 14<sup>bis</sup> e 15 LIVA](#)), le medesime vanno di principio trattate singolarmente dal profilo fiscale ([art. 19 cpv. 1 LIVA](#)) e dichiarate individualmente all'AFC. Il prestatore deve fatturare separatamente le singole prestazioni. Le indicazioni sui giustificativi (fatture, ricevute oppure biglietti) devono permettere il corretto trattamento fiscale delle varie prestazioni. Il prestatore non è autorizzato a indicare l'IVA sulle fatture per prestazioni escluse dall'imposta nell'ambito della formazione, della cultura e dello sport ([art. 27 cpv. 2 LIVA](#)), salvo che opti per la loro imposizione ([art. 22 LIVA](#)).

Una fatturazione forfetaria è ammessa se non viene fatto riferimento all'IVA e il valore delle singole prestazioni da conteggiare separatamente può essere determinato sulla scorta di idonee annotazioni.

Anche se a queste condizioni è ammessa una fatturazione forfetaria, le singole prestazioni indipendenti devono essere dichiarate individualmente all'AFC. Ciò significa che le prestazioni imponibili vanno imposte all'aliquota applicabile (aliquota normale, aliquota speciale o aliquota ridotta), mentre le prestazioni escluse dall'imposta e quelle eseguite all'estero o esenti dall'imposta non devono essere assoggettate all'IVA. Occorre tenere presente che non è ammessa la deduzione dell'imposta precedente in misura pari alle prestazioni escluse dall'imposta ([info IVA Oggetto dell'imposta](#)).

Se un'impresa di trasporto vende una prestazione esclusa dall'imposta eseguita da terzi riscuotendo per sé un supplemento (utile e/o parte delle spese generali), l'intera controprestazione è esclusa dall'imposta, a condizione che il supplemento non costituisca una controprestazione per un'altra prestazione imponibile dell'impresa di trasporto.

 Se prestazioni escluse dall'imposta e prestazioni imponibili sono fatturate forfetariamente e con menzione dell'IVA, è dovuta l'imposta indicata nella fattura, rispettivamente quella determinante ([art. 27 cpv. 2 LIVA](#)).

### **Esempio**

*Un'impresa di trasporto pubblico offre biglietti d'ingresso a uno spettacolo teatrale in programma a Lugano; il prezzo del biglietto d'ingresso alla rappresentazione, pari a 50 franchi, non è comprensivo del biglietto ferroviario che da Airolo costa 29 franchi con l'abbonamento a metà prezzo e può essere acquistato assieme al biglietto per lo spettacolo. In questo caso il prezzo dell'entrata al teatro va fatturato separatamente ed è escluso dall'imposta ([cifra 2.3.3](#)) o viene venduto in rappresentanza ([cifra 2.3.2](#)). La prestazione di trasporto è imponibile all'aliquota normale.*

**Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025** (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).